

Oggetto: **Approvazione Regolamento a sostegno del servizio familiare Tagesmutter**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

- la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio – educativi per la prima infanzia) include e disciplina tra i servizi socio-educativi di sistema il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter;
- tale servizio, come si ricava dalla legge è finalizzato a:
 - garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
 - consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
 - fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari;
 - per nido familiare – servizio Tagesmutter si intende un servizio di assistenza all'infanzia complementare al nido d'infanzia o sostitutivo dello stesso solo laddove non sia possibile offrire tale servizio;
 - nel corso degli ultimi anni, anche nell'ambito della Val di Non numerose sono state le famiglie che hanno beneficiato di tale intervento socio-educativo gestito da cooperative e evidenziandone in tal senso la positività;
 - anche sul nostro territorio sussiste l'esigenza da parte delle famiglie con figli piccoli a carico di godere di una qualche forma di servizio socio -educativo che garantisca flessibilità dell'orario di lavoro;
 - nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia è attivo presso il Comune di Sarnonico il servizio di asilo –nido;
 - il Comune di Malosco, aderente all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recentemente messo a disposizione una struttura arredata appositamente per il servizio di Tagesmutter;
 - Ritenuto di riconoscere, il servizio complementare di nido familiare – Tagesmutter, sostenendo ai sensi della L.P. n° 4/2002, secondo un principio di sussidiarietà orizzontale, gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge stessa;
 - Considerato opportuno che questo sostegno agli organismi di cui sopra avvenga direttamente attraverso uno specifico contributo alla famiglia fruitrice del servizio che vada a partecipare ai costi sostenuti dalla famiglia stessa per il servizio;

Tutto ciò premesso,

- Ricordato ancora che in quasi tutti i Comuni dell'Alta Anaunia era già attivo il servizio in oggetto; e che si intende ora attivare e regolamentare il servizio in forma unitaria nell'ambito dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco, aderenti all'Unione dei Comuni; ;

- Preso atto che In data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

Vista la propria deliberazione nr. 02 dd. 30/06/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 e dal Bilancio Pluriennale 2014-2016. dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia" e riconosciuta la propria competenza

Vista altresì la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014.

Ritenuto pertanto di istituire il servizio di Tagesmutter a livello sovracomunale ed esteso a tutti i Comuni dell'Unione (Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco);

Visto lo schema di regolamento del servizio nello schema di testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 07 articoli e da allegato schema di domanda di sostegno;

Vista la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta del presente atto, dal Segretario comunale in data 31.05.2011, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1) Di istituire il servizio di Nido familiare – Tagesmutter ai sensi della L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e successive modifiche (Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia : Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco);

2) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il regolamento "Promozione e sostegno del servizio nido familiare – Servizio Tagesmutter" qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.